

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed, in particolare, l’articolo 93, comma 1, lettera g) concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e di norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, nonché l’articolo 94, comma 2, lettera a) recante l’attribuzione di funzioni alle Regioni e agli Enti locali in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, la Parte II “Normativa tecnica per l’edilizia”;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) e successive modificazioni e integrazioni, con la quale sono stati approvati i criteri per l’individuazione delle zone sismiche, la formazione e l’aggiornamento delle stesse, corredati da una classificazione sismica dei Comuni italiani, ripartiti in quattro ambiti riferiti a diversi livelli di rischio decrescente da 1 a 4;

Premesso che, in adempimento alle disposizioni dell’o.p.c.m. 3274/2003, la Giunta regionale ha approvato, con propria deliberazione n. 2325 del 1 agosto 2003, la classificazione sismica del proprio territorio confermando la sismicità regionale come riconosciuta dal decreto ministeriale 11 gennaio 1982, individuando la zona 3 quale nuova zona sismica e deliberando di non introdurre, al momento, l’obbligo della progettazione antisismica in zona 4 nell’esercizio della facoltà stabilita dall’articolo 2, comma 1, ultimo periodo dell’o.p.c.m. 3274/2003;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, (Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone), con la quale sono stati approvati i criteri generali e la mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale;

Considerato che l’o.p.c.m. 3519/2006 rappresenta, pur in via transitoria e in attesa dei criteri generali approvati ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.P.R. 380/2001, il riferimento nazionale per le Regioni nel provvedere alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), entrato in vigore in data 5 marzo 2008;

Considerato che, dal 1 luglio 2009, il succitato d.m. 14 gennaio 2008 costituisce normativa tecnica di riferimento per tutte le costruzioni, e che tale norma prevede valori di accelerazioni sismiche superiori ai corrispondenti valori di riferimento utilizzati per la classificazione sismica del territorio regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2325/2003;

Vista la legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) che prevede, all’art. 3, comma 2, lettera a), la definizione della classificazione sismica regionale e della indicazione delle aree di alta e bassa sismicità ai fini di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale medesima;

Visto l’orientamento della giurisprudenza, e in particolare i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 234 di data 16 novembre 2005 e n. 264 di data 13 dicembre 2005, secondo i quali sono da considerarsi “a bassa sismicità” le zone sismiche 3 e 4;

Ritenuto quindi di indicare le zone sismiche 1 e 2 del territorio regionale quali aree "ad alta sismicità";

Vista la nota della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 43665 dd. 21/12/2009 di trasmissione della proposta di classificazione sismica ai Comuni e alle Province, in osservanza dell'art. 3, comma 1, lett. a), della l.r. 16/2009;

Rilevato che la suddetta proposta di classificazione sismica è stata predisposta dal Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici in osservanza della o.p.c.m. 3519/2006 e tenuto conto dei risultati del documento "Riclassificazione sismica del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'ordinanza 3274 del 20 marzo 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri", elaborato in data ottobre 2006 dal Dipartimento di Scienze geologiche, Ambientali e Marine dell'Università degli Studi di Trieste, dal Dipartimento di Georisorse e Territorio dell'Università degli Studi di Udine e dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste (OGS);

Rilevato inoltre che nella proposta di classificazione sismica:

- si è assegnato ciascun Comune ad un'unica zona sismica corrispondente al valore della sollecitazione sismica nel sito del Capoluogo comunale;
- si sono assegnati i Comuni della Regione alle zone sismiche 1 e 2, quali aree di "alta sismicità", ed alla zona sismica 3 quale area di "bassa sismicità";
- non è stata assegnata ad alcun Comune la zona sismica 4, in quanto le norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008 riportano, nei territori comunali che ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2325/2003 ricadono in zona 4, valori di sollecitazione sismica superiore al valore di riferimento della zona 4 secondo l'o.p.c.m. 3519/2006;
- non si è ritenuto, in considerazione dei valori di sollecitazione sismica di cui al citato d.m. 14 gennaio 2008, di individuare determinate aree di bassa sismicità del territorio regionale come previsto dall'articolo 7, comma 8, della legge regionale 16/2009;

Atteso che, a seguito dell'invio della già citata nota n. 43665 dd. 21/12/2009 di trasmissione della proposta di classificazione sismica, sono pervenute alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici alcune osservazioni, che qui di seguito si riassumono:

- 16 Comuni hanno assentito alla proposta di classificazione;
- 192 Comuni e 3 Province non hanno risposto nel merito;
- 8 Comuni della Provincia di Gorizia, la Provincia di Gorizia ed 1 Comune della Provincia di Udine hanno richiesto, in applicazione della tolleranza prevista dalla lettera e) dell'allegato 1.A dell'o.p.c.m. 3519/2006, di modificare la proposta di classificazione sismica regionale assegnando alla zona sismica 3, invece che alla zona sismica 2, il territorio dei Comuni situati nella fascia di transizione tra le due zone sismiche;
- 1 Comune (Grado) ha richiesto di mantenere la classificazione in zona sismica 4.

Atteso che le procedure di progettazione non sono vincolate alla classificazione sismica del territorio, la quale risulta invece determinante allo scopo di definire le modalità dei controlli sull'attività di progettazione e realizzazione delle costruzioni;

Ritenuto che la tutela della pubblica incolumità possa essere garantita, nel territorio regionale di transizione tra "alta" e "bassa" sismicità, anche mediante la verifica a campione sui progetti depositati, e ritenuto pertanto di prevedere, nella classificazione sismica regionale, l'applicazione della tolleranza prevista dall'o.p.c.m. 3519/2006 in tale fascia di transizione, modificando la proposta di classificazione trasmessa ai Comuni e alla Province con la predetta nota n. 43665 dd. 21/12/2009 e quindi estendendo i territori comunali classificati in zona sismica 3;

Ritenuto di non accogliere, visti i valori di sollecitazione sismica di cui al d.m. 14 gennaio 2008, la richiesta del Comune di Grado di mantenere invariata la propria classificazione sismica;

Ritenuto di non individuare nel territorio regionale aree di bassa sismicità di cui all'articolo 7, comma 8, della legge regionale 16/2009;

Ritenuto pertanto di dare attuazione all'articolo 3, comma 2, lettera a) della legge regionale 16/2009 provvedendo alla classificazione sismica del territorio regionale, assegnando ciascun Comune ad una zona sismica ed individuando l'area di alta e bassa sismicità di appartenenza, come riportato nell'allegato 1 della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

- 1.** Il territorio regionale è classificato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) della legge regionale 16/2009, assegnando ciascun Comune ad una zona sismica ed individuando l'area di alta e bassa sismicità di appartenenza, come riportato nell'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2.** La classificazione di cui al punto 1 sostituisce la previgente classificazione sismica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2325 del 1 agosto 2003.
- 3.** La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.